



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO  
SERVIZIO COMMERCIO**

**ORDINANZA N. 122 / 2025**

**OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN  
OCCASIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA BIDINO  
COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE CAMPAGNA E SACRO  
MONTE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la richiesta della società Impresa Scavi De Luis s.r.l., con sede a Varese in Viale Belforte n. 273, pervenuta il 6 novembre 2023 e riguardante i lavori di asfaltatura del tratto di Via Bidino, nel tratto compreso tra le vie Campagna e Campo dei Fiori, che comportano la necessità di modifiche della viabilità ordinaria, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

**VISTA** la natura dei lavori che richiede l'istituzione di un senso unico alternato semaforizzato, lungo la Via Bidino, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Campagna e Campo dei Fiori;

**CONSIDERATA**, per quanto sopra, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento valido per il 07.11.2025 -12.11.2025, dalle ore 08,00 alle ore 18,00, che le modifiche temporanee della circolazione stradale di seguito specificate, precedute dalla posa in opera della prescritta segnaletica stradale, sulle Vie Bidino, Campagna e Campo dei Fiori;

**VISTI** gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

**VISTI** gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

**1) dal giorno 07.11.2025 al giorno 12.11.2025, dalle ore 08,00 alle ore 15,00**, sulla Via Bidino, nel tratto compreso tra le vie Campagna e Campo dei Fiori, le seguenti modifiche temporanee della circolazione stradale:

a) restringimenti della carreggiata senza la previsione di senso unico alternato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga almeno 4,50 metri;

b) restringimenti della carreggiata, con l'istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo o da personale incaricato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga meno di 4,50 metri;

**2)** le suddette modifiche viabilistiche non potranno avere durata superiore al tempo strettamente necessario; in ogni caso, al termine della giornata di lavoro la strada dovrà essere lasciata sgombra da ogni ostacolo;

3) Sarà obbligo esclusivo di Impresa Scavi De Luis s.r.l., con sede a Varese in Viale Belforte n. 273, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

a) installare, anche sulle laterali vie Campagna e Campo dei Fiori, i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente Ordinanza: lavori in corso, sbarramenti, delimitazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione e la tutela dell'incolumità dei pedoni, secondo le norme in vigore (in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”);

b) rispettare le eventuali prescrizioni che dovessero giungere dal Comando di Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del CDS, ivi compreso l'eventuale motivato divieto di iniziare i lavori;

5) nel caso sorgessero esigenze di modifiche della circolazione stradale diverse da quelle sopra previste, dovrà essere avanzata specifica e preventiva richiesta e, ove necessario, adottata un'apposita ordinanza.

Ogni eventuale danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza e dalle norme in materia di cantieri stradali sarà ascritto all'esclusiva responsabilità della ditta operante.

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 06/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)